



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE - VALORIZZAZIONE AMBIENTE E
RISORSE NATURALI - SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO N. 28 DEL 31-03-2020

OGGETTO: D.LGS N. 152/06 E SS.MM.II. - DIFFERIMENTO DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI STABILITI NELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI (AIA) RILASCIATE DALLA REGIONE MOLISE E NEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI RILASCIATI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA - PROVVEDIMENTI.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile
d'Ufficio

SERVIZIO TUTELA E
VALUTAZIONI AMBIENTALI

GIUSEPPE GEREMIA

Campobasso, 31-03-2020

PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Protocollo Arrivo N. 9192/2020 del 02-04-2020
Allegato 1 - Copia Documento

IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO

VISTE:

- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;
- la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n. 321 del 30/06/2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute;
- la D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 concernente il “Conferimento incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la salute, ai sensi dell’articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7 e dell’articolo 21, comma 1, della Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”;
- la D.G.R. n. 51 del 05/02/2020 con la quale, tra l’altro, è stato differito il termine di scadenza dell’incarico del Direttore del II Dipartimento;
- la D.G.R. n. 74 del 21 febbraio 2020 avente ad oggetto: “Incarichi di direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale – D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Esecuzione”;

VISTI, in particolare:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato lo stato di emergenza per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dal virus denominato COVID-19;
- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020 n. 13 recanti le “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante le “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 103, per quanto applicabile;
- il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante le “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19”;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati per fare fronte all’emergenza, in particolare:
 - il Decreto dell’8 marzo 2020 recante le “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 - il Decreto del 9 marzo 2020 recante le “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
 - il Decreto dell’11 marzo 2020 recante le “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale”;
 - il Decreto del 22 marzo 2020 avente per oggetto le “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

- le Ordinanze emanate dal Presidente della Giunta Regionale del Molise e, in particolare:
 - Ordinanza n. 8 del 18 marzo 2020 recante le “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica – disposizioni relative al Comune di Montenero di Bisaccia”;
 - Ordinanza n. 9 del 18 marzo 2020 recante le “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica – disposizioni relative al Comune di Riccia”;
 - Ordinanza n. 10 del 21 marzo 2020 recante le “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica – disposizioni relative ai Comuni di Pozzilli e Venafro”;
 - Ordinanza n. 12 del 26 marzo 2020 recante le “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione epidemiologica da Covid-19 in relazione al cluster epidemiologico riscontrato nel territorio del Comune di Cercemaggiore - provvedimento ex art. 3, comma 1 D.L. 25 marzo 2020 n.19”;

VISTI, inoltre:

- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.”;
- la legge regionale n. 10 del 23 marzo 2010, recante “Norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale” e ss.mm.;
- la delibera di Giunta Regionale n. 176 del 20 marzo 2012 avente per oggetto “Direttiva in merito alle competenze dirigenziali in applicazione della L.R. 10/2010 e ss.mm.”;

EVIDENZIATO che:

- ai sensi della L.R. n. 38/1999, le attività relative al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e degli altri provvedimenti autorizzativi ambientali nonché quelle connesse al controllo dei relativi adempimenti, sono svolte tramite l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise (ARPA Molise);
- le competenze in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sono poste, a tutt’oggi, in capo alla Regione Molise, non avendo la regione stessa individuato altre autorità competenti, ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- le competenze in materia di emissioni in atmosfera di cui agli artt. 269, 272, c. 1 - 2 e 275, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., a suo tempo delegate alle Province con L.R. n. 16/2011, sono state riallocate in capo alla Regione Molise, per effetto delle disposizioni contenute nella L.R. n. 18/2015;

RILEVATO che:

- le misure adottate dal Governo e dalla Regione Molise per fare fronte all’emergenza da COVID-19, disponendo limitazioni o sospensioni di attività che riguardano direttamente o indirettamente tutti i settori, comportano necessariamente un significativo e diffuso impatto sulla

possibilità di organizzazione del lavoro delle attività produttive, privilegiando in modo quasi esclusivo il lavoro a distanza, sulla disponibilità del personale, sui rapporti con clienti e fornitori;

- tale situazione straordinaria crea difficoltà nel rispettare scadenze imposte da adempimenti previsti nelle autorizzazioni ambientali AIA e nelle citate autorizzazioni di settore, a seguito dell'impossibilità, in molte situazioni di assicurare da parte di professionisti esterni alle aziende gli accessi e le operazioni necessarie a permettere tali adempimenti;

- nelle AIA (Autorizzazioni Integrate Ambientali) sono fissate scadenze, vincolanti e formali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di legge, a titolo di esempio:

- a) effettuazione degli autocontrolli programmati con la cadenza prevista nelle autorizzazioni (ad es. trimestrale, semestrale);
- b) comunicazioni di dati o trasmissione di elaborati;
- c) prescrizioni che richiedono l'esecuzione di piani di miglioramento programmati, l'attivazione di impianti, tecnologie o misure gestionali a partire da una determinata data;
- d) presentazione della documentazione di riesame entro i termini stabiliti dai calendari regionali o dalle comunicazioni delle strutture dell'ARPA Molise competenti;

- parte di queste tipologie di scadenze si ritrovano anche nei provvedimenti autorizzativi rilasciati in materia di "emissioni in atmosfera" di cui agli artt. 269, 272, comma 2 e 275 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., sebbene in parte sostituite dalle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA), quali ad esempio gli autocontrolli programmati sulle matrici ambientali;

- il verificarsi di tali difficoltà è già stato segnalato da associazioni imprenditoriali e da gestori di installazioni, a livello regionale e nazionale;

RITENUTO che:

- sia, pertanto, opportuno procedere a fornire indicazioni operative relativamente ai problemi riscontrati con le scadenze previste nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) e nei provvedimenti autorizzativi riguardanti le "emissioni in atmosfera" di cui agli artt. 269, 272, c. 2 e 275 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., sebbene in parte sostituiti dalle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA), nel periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 fino al termine del periodo di validità delle misure restrittive previste dal Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo che:

a) le frequenze assegnate agli autocontrolli, previste per il monitoraggio delle prestazioni ambientali dell'installazione o dell'impianto in condizioni normali di esercizio, non sono da considerarsi tassative;

b) nel caso di impossibilità ad effettuare alcuni degli autocontrolli disposti con i provvedimenti autorizzativi AIA rilasciati dalla Regione Molise e/o con i provvedimenti autorizzativi rilasciati in materia di "emissioni in atmosfera", ai sensi degli artt. 269, 272, c. 2 e 275 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., seppur sostituiti dalle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA), durante il periodo in cui si applicano le misure restrittive previste dai provvedimenti di cui sopra, l'azienda dovrà comunicare tale circostanza al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Regione Molise, all'ARPA Molise e/o alle Province competenti per territorio, nel caso di autorizzazioni sostituite dalle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA), anche per le vie brevi (e-mail) se non risulta possibile tramite PEC, e tali autocontrolli dovranno essere effettuati successivamente al termine dell'efficacia delle misure restrittive per il COVID-2019, o in data precedente se possibile, in modo tale che il numero annuale di autocontrolli sia rispettato, senza necessità di modifiche dell'autorizzazione;

c) qualora siano state disposti, con i provvedimenti AIA rilasciati dalla Regione Molise, ovvero, con i provvedimenti autorizzativi rilasciati in materia di "emissioni in atmosfera", ai sensi degli artt. 269, 272, c. 2 e 275 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., seppur sostituiti dalle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA), obblighi di comunicazioni di dati o trasmissione di elaborati entro determinate tempistiche, compresi il report annuale AIA e i relativi report previsti nelle citate autorizzazioni ambientali e si verificano circostanze legate all'emergenza in atto che impediscono all'azienda il rispetto dei termini, il gestore ne dà comunicazione al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Regione Molise, all'ARPA Molise e/o alle Province competenti per territorio, qualora trattasi di autorizzazioni sostituite dalle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA), possibilmente entro il giorno precedente alla scadenza, indicando una nuova data presunta entro la quale si ritiene sarà possibile

adempiere. Tali comunicazioni sono da intendersi come richieste di modifica non sostanziale ed automaticamente accettate dagli uffici. Non è dovuta alcuna tariffa istruttoria in caso di procedimenti AIA;

d) ove siano state disposte, nei provvedimenti autorizzativi su richiamati, prescrizioni che richiedono l'esecuzione di piani di miglioramento programmati, l'attivazione di impianti, tecnologie o misure gestionali e si verifichino circostanze legate all'emergenza in atto che impediscono all'azienda il rispetto dei termini previsti si segue la procedura prevista al punto precedente;

e) laddove sia stata fissata una data, in base ai calendari regionali o da comunicazioni dei Servizi ARPA Molise competenti, per la presentazione di "riesame" in ambito AIA nel periodo in cui valgono le misure restrittive e si verifichino circostanze che impediscono all'azienda il rispetto dei termini previsti, il gestore ne dà comunicazione al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Regione Molise e all'ARPA Molise competente preferibilmente entro il giorno precedente alla scadenza, indicando una nuova data entro la quale si ritiene sarà possibile presentare la documentazione prevista. Il termine per la presentazione del riesame si intende prorogato alla nuova data comunicata dal gestore;

- per garantire il corretto svolgimento degli adempimenti, in considerazione della straordinaria condizione del momento, sia opportuno fissare i seguenti termini temporali massimi per la realizzazione degli stessi, decorrenti dalla data di cessazione dell'efficacia delle limitazioni disposte con i provvedimenti di cui sopra e con eventuali successivi provvedimenti di conferma degli stessi:

- a) 30 giorni nel caso di campionamenti (autocontrolli);
- b) 45 giorni nel caso di presentazione di report e documentazione varia;
- b) 90 giorni nel caso di attivazione di impianti;

- le misure su menzionate:

- dovranno riferirsi esclusivamente al differimento dei termini disposti nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) rilasciate dalla Regione Molise, ovvero, nei provvedimenti autorizzativi rilasciati in materia di "emissioni in atmosfera" ai sensi degli artt. 269, 272, c. 2 e 275 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, seppur in parte sostituiti dalle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA), ai fini dell'assolvimento degli adempimenti previsti per legge e/o imposti dall'autorità competente;

- non potranno riguardare le tempistiche e le scadenze stabilite da norme di legge nazionali e comunitarie;

- dovranno intendersi automaticamente uniformate, per le parti compatibili, a quelle che verranno eventualmente emanate dallo Stato successivamente all'adozione del presente provvedimento, in seguito all'evolversi dell'emergenza COVID-19;

RITENUTO, inoltre, che:

- sia opportuno monitorare, anche attraverso ARPA Molise e le Associazioni imprenditoriali, l'esito delle misure adottate e l'evolversi dei provvedimenti legati all'emergenza da COVID- 2019, riservandosi di intervenire nuovamente qualora se ne rilevasse la necessità;

- sia opportuno prevedere l'invio delle presenti disposizioni temporanee alle aziende interessate oltre alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito web regionale dedicato;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato e integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014";

- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto "Linee guida in

materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;

ATTESO che nei confronti del sottoscritto Direttore del II Dipartimento della Regione Molise, intervenuto nel procedimento di che trattasi per il Direttore del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, in qualità di autorità competente in materia di “Autorizzazione Integrata Ambientale” (AIA) ai sensi del Titolo III-bis della parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e di “emissioni in atmosfera” ai sensi del Titolo I della parte Quinta del citato decreto legislativo, le seguenti indicazioni operative per fare fronte all’impossibilità, da parte dei titolari delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) e delle altre autorizzazioni ambientali su menzionate, a rispettare le scadenze previste nelle stesse a seguito delle misure restrittive disposte con i provvedimenti nazionali e regionali emanati per fare fronte all’emergenza COVID-19 nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al termine del periodo di validità delle medesime misure previste dal Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18:
 - a) le frequenze assegnate agli autocontrolli, previste per il monitoraggio delle prestazioni ambientali dell’installazione o dell’impianto in condizioni normali di esercizio, non sono da considerarsi tassative;
 - b) nel caso di impossibilità ad effettuare alcuni degli autocontrolli disposti con i provvedimenti autorizzativi AIA rilasciati dalla Regione Molise e/o con i provvedimenti autorizzativi rilasciati in materia di “emissioni in atmosfera”, ai sensi degli artt. 269, 272, c. 2 e 275 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., seppur in parte sostituiti dalle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA), durante il periodo in cui si applicano le misure restrittive previste dai provvedimenti di cui sopra, l’azienda dovrà comunicare tale circostanza al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Regione Molise, all’ARPA Molise e/o alle Province competenti per territorio, nel caso di autorizzazioni sostituite dalle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA), anche per le vie brevi (e-mail) se non risulta possibile tramite PEC; tali autocontrolli dovranno essere effettuati successivamente al termine dell’efficacia delle misure restrittive per il COVID-2019, o in data precedente se possibile, in modo tale che il numero annuale di autocontrolli sia rispettato, senza necessità di modifiche dell’autorizzazione;
 - c) qualora siano state disposti, con i provvedimenti AIA rilasciati dalla Regione Molise, ovvero, con i provvedimenti rilasciati in materia di “emissioni in atmosfera”, ai sensi degli artt. 269, 272, c. 2 e 275 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., seppur sostituiti dalle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA), obblighi di comunicazioni di dati o trasmissione di elaborati entro determinate tempistiche, compresi il report annuale AIA e i relativi report previsti nelle citate autorizzazioni ambientali e si verifichino circostanze legate all’emergenza in atto che impediscono all’azienda il rispetto dei termini, il gestore ne dà comunicazione al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Regione Molise, all’ARPA Molise e/o alle Province competenti per territorio, qualora trattasi di autorizzazioni sostituite dalle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA), possibilmente entro il giorno precedente alla scadenza, indicando una nuova data presunta entro la quale si ritiene sarà possibile adempiere. Tali comunicazioni sono da intendersi come richieste di modifica non sostanziale ed automaticamente accettate dagli uffici. Non è dovuta alcuna tariffa istruttoria in caso di procedimenti AIA;
 - d) ove siano state disposte, nei provvedimenti autorizzativi su richiamati, prescrizioni che richiedono l’esecuzione di piani di miglioramento programmati, l’attivazione di impianti, tecnologie o misure gestionali e si verifichino circostanze legate all’emergenza in atto che impediscono all’azienda il rispetto dei termini previsti si segue la procedura prevista al punto precedente;

e) laddove sia stata fissata una data, in base ai calendari regionali o da comunicazioni dei Servizi ARPA Molise competenti, per la presentazione di "riesame" in ambito AIA nel periodo in cui valgono le misure restrittive e si verificano circostanze che impediscono all'azienda il rispetto dei termini previsti, il gestore ne dà comunicazione al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Regione Molise e all'ARPA Molise competente preferibilmente entro il giorno precedente alla scadenza, indicando una nuova data entro la quale si ritiene sarà possibile presentare la documentazione prevista. Il termine per la presentazione del riesame si intende prorogato alla nuova data comunicata dal gestore;

3. di fissare i seguenti termini massimi, in considerazione della straordinaria condizione del momento, decorrenti dalla data di cessazione dell'efficacia delle restrizioni disposte con i provvedimenti nazionali e regionali citati in premessa e con eventuali successivi provvedimenti di conferma degli stessi, per la realizzazione degli adempimenti:

- a) 30 giorni nel caso di campionamenti (autocontrolli);
- b) 45 giorni nel caso di presentazione di report e documentazione varia;
- b) 90 giorni nel caso di attivazione di impianti;

4. di stabilire che, le misure indicate ai precedenti punti 2 e 3:

- si riferiscono esclusivamente al differimento dei termini disposti nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) rilasciate dalla Regione Molise, ovvero, nei provvedimenti autorizzativi rilasciati in materia di "emissioni in atmosfera" ai sensi degli artt.li 269, 272, c. 2 e 275 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., seppur in parte sostituiti dalle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA), ai fini dell'assolvimento degli adempimenti previsti per legge e/o imposti dall'autorità competente;

- non riguardano le tempistiche e le scadenze stabilite da norme di legge nazionali e comunitarie;

- si intenderanno automaticamente uniformate, per le parti compatibili, a quelle che verranno eventualmente emanate dallo Stato successivamente all'adozione del presente provvedimento, in seguito all'evolversi dell'emergenza COVID-19;

5. di effettuare un monitoraggio, anche attraverso ARPA Molise e le Associazioni imprenditoriali, dell'esito delle misure adottate e l'evolversi dei provvedimenti legati all'emergenza sanitaria da COVID-2019, riservandosi di intervenire nuovamente qualora se ne rilevasse la necessità;

6. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

7. di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01/08/2014;

8. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili;

9. di trasmettere il presente atto ad ARPA Molise, alle Province e ai Comuni della Regione Molise;

10. di dare mandato alle Province di pubblicare il presente provvedimento sui propri siti web nonché di informare le aziende in possesso delle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA), per quanto possibile, dei contenuti riportati nello stesso;

11. di pubblicare il presente provvedimento su "Albo Pretorio on line" della Regione Molise, sul BURM come oggetto e sul sito web dedicato dello stesso Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Molise, ai sensi dell'art. 3 della Legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii. nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione,

ovvero, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO
MASSIMO PILLARELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Protocollo Arrivo N. 9192/2020 del 02-04-2020
Allegato 1 - Copia Documento